



# COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

**ORIGINALE**

Reg. Pubbl. n°

Data

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29-04-2025

### OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **17:30** presso la sala del Centro Culturale "Arch. Pio Occhetta", previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito in seduta Pubblica - Ordinaria di Prima CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Presente/Assente
Marco Arch. Caccia	SINDACO	Presente
Giuseppe Calella	Consigliere	Presente
Alessandro Roda	Consigliere	Presente
Salvatore Amoroso	Consigliere	Presente
Catia Cana	Consigliere	Presente
Ludovica Castano	Consigliere	Presente
Riccardo Paglino	Consigliere	Presente
Maurizio Arch. Paglino	Consigliere	Presente
Agnese Dott.ssa Garavaglia	Consigliere	Presente
Jacopo Prof. Ferrari	Consigliere	Presente
Salvatore Dott. Famà	Consigliere	Presente
Romina Bellino	Consigliere	Assente
Chiara Dott.ssa Cagnin	Consigliere	Presente
	T O T A L E Presenti	12
	T O T A L E Assenti	1

Assessori esterni senza diritto al voto:

Elia Geom. Lucia	Presente
Gambaro Carlo	Presente
Occhetta Arch. Laura	Presente

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Francesco Lella il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Arch. Marco Caccia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Delibera n. 13**

**del 29-04-2025**

**Consiglio Comunale**

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2025**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTI

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 in data 21.12.2022 il quale all'articolo 18 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore;

VISTI inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
  - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
  - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

VISTA la Delibera C.C. n. 5 del 06/04/2022 con la quale si è approvato il Piano Economico Finanziario 2022 – 2025;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 7.3 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF, il Piano Finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”*;

VISTA quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)”* che ai sensi dell'art. 1.1. *“... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”*.

PRESO ATTO dell'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario 2024 – 2025 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 22.04.2024;

PRESO INOLTRE ATTO che, l'aggiornamento al Piano Economico Finanziario per periodo 2024 - 2025 trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammonta per l'anno 2025 ad € 795.553;

*RICHIAMATE le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni" del 10 febbraio 2025 nelle quali, da un lato "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ..." e dall'altro si prevede che "... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ..."*

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*
- il comma 654 ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";*

PRESO ATTO che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, trovano la relativa copertura attraverso apposite autorizzazioni di spesa finanziate con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

TUTTO CIÒ PREMESSO, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2025, di cui all'**Allegato A**) relativa alle utenze domestiche e all'**Allegato B**) relativa alle utenze non domestiche.

DATO ATTO del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2;

DATO ALTRESÌ ATTO che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r *"... In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";*

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";*

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *"....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ..."*;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

VISTO il parere del Revisore dei Conti, acquisito ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b), del D.S.lgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2bis del DL 174/2012, convertito nella L. 2013/2012;

Visto il D.lgs n. 267/2000;  
Visto il D.lgs n. 118/2011  
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il Regolamento TARI

ATTESO l'allegato parere circa la regolarità tecnica della proposta della presente delibera espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

ATTESO l'allegato parere circa la regolarità contabile della proposta della presente delibera espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

*Sentito l'intervento del Sindaco, il quale introduce l'argomento e descrive gli aspetti politico-amministrativi sottesi alla proposta, auspicando che l'ottimizzazione dei servizi possa comportare in prospettiva una riduzione dei costi;*

CON VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi;

## **DELIBERA**

- 1) PER LE MOTIVAZIONI DI CUI IN PREMESSA, da intendersi per intero richiamate, di prendere atto dell'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario 2024 – 2025 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 22.04.2024;

- 2) DI DARE ATTO che con Deliberazione n. 41/2025/R/RIF ARERA ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie per i Comuni appartenenti al Consorzio Area Vasta Basso Novarese;
- 3) DI APPROVARE, quindi, per l'anno 2025, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2025, di cui all'**Allegato A**) relativa alle utenze domestiche e all'**Allegato B**) relativa alle utenze non domestiche;
- 4) DI QUANTIFICARE in € 795.553 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2025;
- 5) DI DARE ATTO che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %;
- 6) DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
  - UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
  - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- 7) DI PROVVEDERE alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

Successivamente con separata unanime favorevole votazione resa in forma palese la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto  
in originale firmati

IL PRESIDENTE  
Caccia Arch. Marco

II SEGRETARIO COMUNALE  
Lella Dott. Francesco

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/20015 e s.m.i. e norme collegate